

Il diritto e la cura
Contrastare gli stereotipi , liberare le emozioni
A due voci...
di
Cesarina Manassero

Intervenendo a questo convegno, esprimo innanzitutto il mio più vivo ringraziamento a Enrico Maggiora, che con generosità ed entusiasmo ospita sempre le nostre iniziative formative congiunte create dalla collaborazione fattiva della Fondazione Fulvio Croce e del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine, nonché e soprattutto al Dott. Stefano Vitale, dell'Associazione Amichi Orchestra Sinfonica della RAI a cui mi onoro di appartenere, il quale, ormai da svariati anni, favorisce la contaminazione tra il nostro mondo più giuridico e quello espresso da altri Saperi, come la musica.

L'evento di questa sera ci dimostra che questa contaminazione è davvero essenziale per meglio inquadrare il fenomeno su cui siamo tutti/e chiamati/e a riflettere.

Parlare di discriminazione per me che presiedo un organismo istituzionale come il Comitato per le Pari opportunità il cui compito precipuo è quello di monitorare i casi di discriminazione per fare in modo di superarli è alquanto stimolante e pressante.

L'intervento di questa sera non vuole essere un intervento troppo scientifico soprattutto per quanto concerne gli aspetti giuridici, ma un dialogo a due voci con la Dott.ssa Morero, Psicologa, Consigliera dell'Ordine degli Psicologi/delle Psicologhe del Piemonte, al fine di provare a seguire delle tracce, non musicali, ma giuridiche e psicologiche, per creare una griglia di riferimento per riflessioni collettive.

Introduzione:

La riflessione sugli stereotipi nel mondo giuridico ha tratto spunto da riflessioni più ampie che riguardano in particolare il profilo della chiarezza, della sinteticità e della comprensibilità del linguaggio e dello stile dei provvedimenti del Giudice. Ci si è soffermati, soprattutto negli ultimi dieci anni, sul piano dell'analisi delle tecniche redazionali degli atti e dei provvedimenti giudiziari; solo attraverso questa analisi, ci si è poi interrogati sull'importanza del linguaggio come strumento di informazione, di comunicazione, ma anche come un potente sistema simbolico, da cui scaturiscono comportamenti, valori, idee, giudizi elaborati a livello formativo, giuridico e sociale.

- a) Se leggiamo la definizione di stereotipo, nell'Enciclopedia Treccani, troviamo la seguente definizione:

“Opinione preconstituita su persone o gruppi, che prescinde dalla valutazione del singolo caso ed è frutto di un antecedente processo d'ipergeneralizzazione e ipersemplicificazione, ovvero risultato di una falsa operazione deduttiva.

Il termine stereotipo fu usato per la prima volta con questa accezione dal giornalista O. Lippman nel 1922 in Public Opinion. In questa occasione lo stereotipo fu definito come un'immagine semplificata, distorta, preconcetta della realtà sociale, che le persone utilizzano per interpretare un mondo complesso. La maggior parte delle definizioni di s. sottolineano gli aspetti di ipersemplificazione e impermeabilità all'esperienza. Se valutati secondo i canoni della logica gli s. si presentano, dunque, come strumenti di pensiero 'pseudo-logici'. La cosiddetta erroneità o falsità degli s. è stata analizzata sia con riferimento al processo che porta alla loro formazione (errori formali), sia con riferimento al loro contenuto (errori di fatto o osservazioni non conformi al vero). Quando si parla di s. in genere si fa riferimento agli s. sociali, ossia a credenze condivise da più persone (mentre gli s. personali rappresentano le opinioni di un singolo individuo). Gli s. sociali o di gruppo sono stati definiti operativamente nei termini della proporzione di membri di un gruppo che sono d'accordo nell'attribuzione di 'etichette' ai membri di un altro gruppo (eterostereotipo) o ai membri del proprio gruppo (autostereotipo). È dalla dinamica dei rapporti interpersonali che emerge più chiaramente la funzionalità degli s.: risparmio di energia psichica, funzione d'integrazione dell'individuo nel gruppo, funzione egodifensiva."

Se cerchiamo la definizione di stereotipo all'interno di fonti normative, non troviamo definizioni specifiche, segno che l'argomento è ancora lontano dall'attenzione del Legislatore, soprattutto del Legislatore italiano.

Il termine stereotipo lo si ritrova soltanto nell'ambito del diritto antidiscriminatorio, categoria/settore del diritto ancora di recente formazione. Segnatamente, soltanto la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, (conosciuta come CEDAW), approvata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale dell'NU, contiene riferimenti positivi sul punto agli articoli 5 e 10. In tale documenti si evidenzia il ritardo nello sviluppo di una cultura realmente non discriminatoria, stante la presenza di stereotipi destinati a tramandare le convinzioni fondate sull'inferiorità o la superiorità dell'uno o dell'altro sesso.

Più recentemente, nel Rapporto Grevio, scritto da un Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica costituito per il monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, vi è una previsione specifica in cui si evidenzia l'importanza di non sottovalutare le conseguenze dei rischi della violenza basata sul genere, oltre che l'urgenza di adoperarsi per evitare di fomentare pregiudizi e stereotipi sessisti. L'obiettivo deve essere quello di erodere gli stereotipi negativi sessisti all'interno delle aule di tribunale.

Nel mondo del diritto, lo stereotipo è una categoria/un criterio di pensiero, che spesso viene accostato al termine pregiudizio.

Questa impostazione argomentativa è stata seguita dal Prof. Norberto Bobbio fin dagli anni Settanta, in una famosa lezione nel quadro del corso La natura del pregiudizio, tenuta all'Istituto tecnico industriale Amedeo Avogadro di Torino dal 5 novembre al 17 dicembre 1979. Questo testo è stato riprodotto nel testo *L'Elogio della mitezza*.

Bobbio ha definito il pregiudizio come *“un’opinione e un complesso di opinioni che viene accolta acriticamente e passivamente dalla tradizione, dal costume oppure da un’Autorità i cui dettami accettiamo senza discuterli”*. Il carattere acritico e passivo dell’accettazione senza verifica sta a significare il rifiuto di ogni confutazione che venga fatta ad argomenti razionali. Il pregiudizio è un’opinione erronea creduta fortemente per vera”.

Questo ultimo termine è assai più presente nell’ambito giuridico, perché bene si collega ad ambiti giuridici più tradizionali.

Per pregiudizio, possiamo considerare valide due definizioni:

1. *Opinione preconcetta, capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti, spec. nell’ambito del giudizio o dei rapporti sociali: giudicare senza pregiudizi; è un pregiudizio largamente diffuso nel popolo.*

2.

NON COM.

Danno che può derivare da un atto o da un comportamento: recar pregiudizio; senza pregiudizio di terzi.

E’ proprio questa seconda definizione, che potremmo definire come più comune, così come correttamente fa il Grande dizionario italiano curato da Tullio De Mauro. L’Autore fa notare come questa seconda definizione di pregiudizio si accosta molto bene al settore del diritto civile, dove il pregiudizio è collegato al termine danno, parola-chiave di un settore molto più tradizionale rispetto al diritto antidiscriminatorio, sopra ricordato.

Come segnatamente è stato evidenziato in dottrina, e segnatamente da Marco Dell’Utri, *lo stereotipo rappresenta una delle forme più tipiche di manifestazione del pregiudizio*. Con riferimento al contesto del processo penale, soprattutto negli ultimi cinque anni, anche grazie al contributo dato dai Linguisti e della Linguiste, che hanno studiato i provvedimenti giudiziari viziati da stereotipi con riferimento particolare al campo dei giudizi di femminicidio dove il tema principale è quello della violenza di genere, si è riflettuto maggiormente su un tema così cruciale, perché il *processo penale (ma non solo) è come una “civiltà di parole”*, così come ha scritto efficacemente il Vice-Presidente del CSM, Dott. Fabio Pinelli.

Questa espressione contribuisce a chiarire, a mio giudizio molto efficacemente, che l’uso del linguaggio è un uso che deve essere consapevole, rispettoso, perché può alterare se non addirittura falsificare il senso più profondo della Giustizia.

John Austin, già nel 1955, durante le sue lezioni all’Università di Harvard, affermava che *“la parola crea e costruisce le cose”*.

Ritengo di poter affermare che forse questo monito è ancora poco compreso nell’ambito delle professioni legali, tanto che l’Avv. Francesca Spasiano, Presidente della Rete D.i.Re, (avvocate connesse contro la violenza), riferendosi a documenti e

decisioni giudiziarie ancora pregne di stereotipi ha usato l'espressione "*stereotipi giudiziari*", per descrivere e delineare questi vizi, che ancora caratterizzano alcuni provvedimenti giudiziari.

Nel diritto antidiscriminatorio, con particolare riferimento alla discriminazione fondata sul fattore disabilità, questo impianto argomentativo è ancora più fondato.

B) La discriminazione nel diritto dell'Unione europea ha alla base svariati fattori: genere, età, disabilità, religione, orientamento sessuale, origine etnica e razziale. E' evidente che nel caso di specie, si faccia riferimento all'ambito specifico del fattore connesso alla disabilità. Ci si deve però interrogare se effettivamente questa categoria sia quella più appropriata, perché, come è stato detto, la patologia connessa all'epilessia non consiste in una vera e propria malattia. Innanzitutto, è stato chiarito molto bene come si debba piuttosto parlare di epilessie, dato che questo *status* si presenta sotto svariate forme e con livelli diversi di gravità delle stesse.

L'ultima indagine ISTAT sul fenomeno della discriminazione, effettuata nel 2022, ha permesso di rilevare che per le persone epilettiche il fattore disabilità si combina spesso con altri fattori di discriminazione, ad esempio col genere e con l'età. Mi pare significativo far rilevare che le donne vittime di violenza sono spesso donne, con problematiche di disabilità anche connesse all'epilessia e di età anche avanzata.

Si ascrive dunque più correttamente il fenomeno discriminatorio alla categoria concettuale delle discriminazioni intersezionali, ovvero discriminazioni che colpiscono le vittime sotto svariati profili e per fattori diversi che si intersecano tra loro. Nella dottrina si utilizza anche il lemma "discriminazione multifattoriale".

In Italia questa categoria concettuale è relativamente nuova, di recente utilizzo e non ancora completamente fatta propria dalla giurisprudenza. In altri Paesi, ad esempio negli Stati Uniti, questa mappa di pensiero è maggiormente seguita.

La diagnosi di epilessia coinvolge 50 milioni di persone nel mondo, 600 mila in Italia; tra questa ultima categoria di persone, 1 persona su 4 assume più di tre farmaci al giorno.

La Giornata internazionale dedicata a questa categoria di persone deve essere volta al contrasto delle discriminazioni ed a combattere contro lo stigma, i pregiudizi e gli stereotipi che affliggono le persone affette dalla malattia.

E' importante che queste persone possano fare leva sull'esigibilità dei loro diritti, ovvero di quei diritti umani fondamentali, quali il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto alla mobilità, il diritto a praticare sport.

Come ci poniamo rispetto a questi diritti fondamentali oggi? Possiamo pensare che tali limitazioni, anche NON sempre esplicite sussistano ancora? Possiamo riferirci a barriere mentali, che spesso sono più forti e indistruttibili rispetto alle barriere architettoniche? La risposta è purtroppo positiva.

Si pensi ad alcune situazioni a cui tutti/e abbiamo assistito anche nella collettività:

C'è una persona in preda a una crisi epilettica?

Bisogna tirargli la lingua fuori dalla bocca!

Soffre di epilessia? Meglio non fare sport. Potrebbe annegare in piscina.

Il tema della Giornata di quest'anno è il contrasto allo stigma che affligge le persone che sono affette dalla malattia. «L'epilessia colpisce quasi **ogni aspetto della vita della persona** a cui è stata diagnosticata la condizione», ha affermato in una nota Francesca Sofia, presidente dell'International Bureau for Epilepsy (IBE).

«Per molte persone che vivono con l'epilessia, lo stigma associato alla condizione è spesso più difficile da affrontare rispetto alla malattia stessa», ha brillantemente scritto un grande epilettologo americano, William Gordon Lennox. Ciò che li affligge maggiormente è di sentirsi considerare come malati psichiatrici, quando tali non sono.

«Chi è affetto da patologie come queste affronta quotidianamente la discriminazione e l'esclusione dalla vita sociale, professionale o scolastica. Vogliamo che le persone con epilessia non si nascondano più per paura del giudizio, vogliamo che raccontino le loro storie, le loro paure ma anche i loro successi», ha affermato il presidente della Fondazione LICE Antonio Gambardella. Personalmente, aggiungo, vorrei che queste persone esigessero i loro diritti, consapevoli che gli strumenti ci sono e che bisogna adoperarsi per ottenerne una tutela effettiva.

«Dare voce alle persone con epilessia significa invitarle alla consapevolezza della loro patologia e spronarle ad affrontare la vita nel miglior modo possibile, in ogni ambito sociale», ha aggiunto Oriano Mecarelli, past-president LICE in un'intervista.

C) «In Italia le Persone con Epilessia sono circa 600 mila e un terzo di esse non è sensibile alla cura farmacologica, rappresentando un grave problema di inclusione sociale scolastica e lavorativa e la quota più grande di spesa per il servizio sanitario nazionale e per i caregivers», ha dichiarato la presidente LICE Laura Tassi.

Nell'ambito scolastico, il problema più rilevante riguarda il fatto che in ancora molti/troppi istituti scolastici gli operatori non sono disponibili a somministrare i farmaci necessari durante l'orario scolastico. Ciò si traduce in una compressione del diritto all'istruzione per queste persone, che spesso non possono partecipare a corsi sportivi o a progetti extra-scolastici o a gite di istruzione, ma anche in una forte compressione del diritto a svolgere un'attività lavorativa dei genitori.

Il tema dei *caregivers* è ingiustamente trascurato, perché si tende a porre in luce le difficoltà che devono affrontare le persone affette da epilessia, ma è bene non scordare anche chi condivide con loro il peso delle difficoltà quotidiane, dovendo spesso sacrificare la propria quotidianità e dovendosi notevolmente sforzare per conciliare la propria vita personale con quella lavorativa e col lavoro di cura.

Venendo alla casistica più frequente, spesso gli istituti scolastici richiedono la presenza di un genitore per la somministrazione di farmaci e ciò si traduce, in concreto, nella impossibilità che entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa regolare; a catena si generano dunque altre forme di discriminazione, spesso legate al genere, perché sono poi molto di frequente le mamme, che rinunciano a svolgere un'attività lavorativa full-time, al fine di seguire i loro figli o le loro figlie in queste incombenze.

Si potrebbe pensare di sviluppare idonei programmi di formazione specifica sia rivolti ai Docenti che agli operatori/alle operatrici in ambito scolastico, al fine di superare queste barriere. Qualcosa è già stato fatto, ma il lavoro è ancora ingente.

E' bene, altresì, non dimenticare anche l'aspetto dell'epilessia connessa al bullismo, perché in ambito scolastico, la presenza dell'epilessia può generare, se non correttamente spiegata agli utenti del servizio scolastico, forme di bullismo con emulazione di gesti/comportamenti, che riproducono quelli che accadono durante le crisi. E' necessario che il diritto curi (nel senso proprio del termine) anche questi aspetti.

La nuova legge 17 maggio 2024, n. 70, in vigore dal 14 giugno 2024, potenzia la prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo a scuola, estendendo le misure della legge n. 71/2017. Ogni Istituto scolastico dovrà adottare un codice interno per la prevenzione ed il contrasto al bullismo, organizzando campagne di formazione specifica e di sensibilizzazione sul tema.

Un settore a cui porgere particolare attenzione, è certamente quello lavorativo.

Occorre domandarci infatti quanto è difficile per un giovane epilettico inserirsi nel mondo del lavoro.

Le persone con epilessia incontrano maggiori difficoltà a trovare lavoro, e quando lo trovano quasi mai riescono ad accedere a posizioni ben retribuite e di responsabilità.

Dichiarare di assumere farmaci e/o di soffrire di epilessia è infatti quasi sempre garanzia di una minor risposta quando si cerca un lavoro. Questo porta molte persone a non dichiarare la propria condizione, vivendo comunque nell'ansia dovuta al rischio, all'assenza di tutele, a uno stato di allerta continuo quando si è sul posto di lavoro.

Nel 1968 il sociologo statunitense Erving Goffman definì lo stigma come un *“fenomeno in base al quale una persona è screditata o respinta dalla società a causa di un particolare attributo che ne danneggia la normale identità”*. In seguito una serie di lavori condotti da Graham Scambler e Anthony Hopkins, tra il 1982 e il 2004 – per studiare lo stigma in generale partendo dall'epilessia, una delle malattie che ne risente maggiormente – hanno dimostrato che è opportuna una distinzione tra lo stigma messo in atto e lo stigma percepito dalla persona stessa.

Il primo in particolare consiste in episodi concreti di discriminazione fondati unicamente sulla presenza di una diagnosi di epilessia. Lo stigma percepito è invece una prospettiva personale e individuale che si concretizza nella vergogna di essere epilettico e nella paura di impattare sullo stigma realmente messo in atto.

Spiega Carlo Andrea Galimberti (responsabile del centro Istituto neurologico nazionale “C. Mondino” di Pavia per lo studio e la cura dell'epilessia) : *“L'epilessia da sempre è gravata da una serie di stereotipi e di pregiudizi che emergono ancora frequentemente al giorno d'oggi dalle analisi sociologiche sulla percezione dell'epilessia, sia da parte del paziente che del contesto sociale. Dagli studi di Scambler e Hopkins emerge come la quota di stigma percepita dal paziente sia quella prevalente. Indice che la visione personale è spesso pessimistica e porta il paziente a vivere la situazione come peggiore di quanto sia nella realtà, spingendolo a una sorta di ritiro sociale”*.

Per superare questa situazione sono stati presentati tanti disegni di legge, ma ad oggi concretamente nessuno di questi è stato poi approvato; mi piace citare da ultimo il DDL del 28.01.2024, dove all'art. 3 si legge *“La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeutamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. In ogni caso è promosso l'inserimento lavorativo della persona con epilessia, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente”*.

Appare singolare che nessun progetto di legge organica sia mai stato approvato a livello nazionale. Anche il DDL 898/2023 relativo all'inclusione sociale, scolastica, sanitaria e lavorativa delle persone affette da epilessia, è rimasto ancora lettera-morta; questo documento è stato approvato al Senato, ma si è poi arenato negli step successivi di approvazione.

Entro il 2031 l'Italia dovrà, tuttavia, dotarsi di una legge organica, avendo aderito al Piano di azione globale Intersettoriale per l'epilessia e altri disturbi neurologici (IGAP), ratificato nel 2022.

L'auspicio è che per la stesura di questa legge, vengano coinvolti/e Esperti/e qualificati, che ben conoscono le necessità di questo gruppo di persone.

Soltanto se si cancellano pregiudizi e stereotipi dalla società, anche attraverso l'emanazione di fonti normative precise, chiare e utili alla soluzione di casi concreti si può davvero costruire una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutt*.

Non si dimentichi la prospettiva che la Parola deve essere una Garanzia, ma che la Parola è anche simbolo del Potere; nella Grecia antica si usava il termine *Katéchon* per indicare una garanzia che comprime e al contempo garantisce i diritti delle persone.

In chiusura, mi piace citare il libro di Roman Krznaric, un filosofo che ha scritto un pensiero importante in merito al potere delle idee e delle parole per generare cambiamenti sociali; mi riferisco al libro *"History of Tomorrow: Inspiration from the past for the future of humanity"*. In questo libro si evidenzia che la maggiore sfida per il futuro, ed in particolare per il diritto, è proprio questa, ovvero di superare le disuguaglianze attraverso ogni via.

Ritengo che l'evento di questa sera sia perfettamente in linea con questi pensieri.